



C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 68 DEL 23-12-2025

**Oggetto: ART.30 D.LGS NR.201/2022 E ART. 20 D.LGS.NR. 175/2016
"RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL
31.12.2024 E VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI" E RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS. N.201/2022 SULLA
SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica (in diretta streaming sulla Pagina "facebook" del Comune di Londa).

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 9 e assenti n. 2:

CUORETTI TOMMASO	P	ZAGLI FRANCESCA	P
MAGGI PAOLA	P	GORI GABRIELE	A
VIZZAI DI ANGELO	P	PALANTI NICCOLO'	P
BUZHELAI FATJON	P	BIGI DANTE	P
INNOCENTI MARCO	P	DONATINI DANIELE	A
NARDONI ELISA	P		

Risultano presenti i seguenti Assessori esterni:

Assume la presidenza INNOCENTI MARCO in qualità di CONSIGLIERE con la partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:



Il Vice Segretario illustra il punto.
Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, era stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d'ora in poi T.U.S.P.);

DATO CONTO CHE ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, fatte salve le eccezioni previste nel medesimo articolo e dunque:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

EVIDENZIATO CHE ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;

ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;



VISTA la propria precedente deliberazione n. 59 del 27.12.2024, esecutiva, avente a oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2023 e relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2023 (art.20, commi 1 e 2 e comma 4 del T.U.S.P.)" dove si stabiliva di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Londa alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come dall'elaborato denominato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs nr. 175/2016- Documento dell'assetto complessivo delle società detenute redatto secondo le indicazioni del modello ministeriale allegato alle linee guida- Dati relativi all'anno 2023" e la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall'amministrazione con delibera di Consiglio n° 59 del 27.12.2024" come da allegato "A" e "B" alla deliberazione e si approvavano le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale nel senso di evidenziare le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

AER Impianti SrL (in liquidazione) incaricando i competenti uffici comunali di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento e la relazione a consuntivo entro il 31.12 dell'anno successivo, secondo quanto previsto all'articolo 20 del T.U.S.P.;

PRESA quindi lettura:

- dell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del TUSP che recita:
Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Omissis

omissis

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di



trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Omissis.....

- degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche formulate dal Dipartimento del Tesoro, Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sulla attuazione del TUSP e dalla Corte dei Conti riguardo all'adempimento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e sul Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 del D.L. nr. 90/2014;

DATO ATTO CHE nei sopra richiamati Indirizzi si stabilisce di procedere alla comunicazione degli esiti dei piani di razionalizzazione periodica mediante inserimento sull'apposito portale del Tesoro dedicato (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) di apposite schede secondo il modello ministeriale;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

RIBADITO che l'individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un comune, alla sua popolazione e territorio per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente) dipendono e sono la risultanza anche delle scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela";

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dall'elaborato denominato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs. nr.175/2016- Documento dell'assetto complessivo delle società detenute redatto secondo le indicazioni del modello ministeriale allegato alle linee guida- Dati relativi all'anno 2024", "Allegato A" parte integrante al presente provvedimento, e ritenuto meritevole di approvazione;



DATO CONTO degli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2024 e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali in macro categorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come di seguito riportata:

partecipazioni riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 T.U.S.P., comma 2 lettera a):

-Alia Servizi Ambientali S.p.A

-Casa S.p.A

-Toscana Energia S.p.A

-partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che comunque ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016;

RITENUTO di approvare i documenti aventi ad oggetto la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs nr. 175/2016- Documento dell'assetto complessivo delle società detenute redatto secondo le indicazioni del modello ministeriale allegato alle linee guida- Dati relativi all'anno 2023" come da allegato "A" alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO CONTO CHE per le partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Londa il controllo ai sensi dell'art 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti, per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui i soci si sono dotati e pertanto non sono oggetto della presente deliberazione;

VISTI gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 ed art.10, T.U.S.P.;

ESAMINATO inoltre il D.Lgs n. 201 del 23/12/2022 avente ad oggetto le disposizioni per il riordino della disciplina dei servi pubblici locali di rilevanza economica e, in particolar modo, i commi 1 e 2 dell'ex art.30 "Verifiche periodiche sulla situazione dei servizi pubblici locali" secondo i quali:

"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016."

PRESA VISIONE del Quaderno Operativo nr. 46 redatto da ANCI Nazionale avente ad oggetto la "Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.lgs.n.201/2022" dove è contenuto un modello tipo di relazione da approntare da parte degli enti che è servito per la redazione del documento comunale e fattene poi proprie le conclusioni riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo della norma come contenute ai punti 3 e 4 del documento;

DATO ATTO che non si procede alla redazione della Relazione contenente la ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica in quanto il relativo obbligo sussiste per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

DATO ATTO CHE il Revisore Unico Dott.ssa Pugliese Filomena ha rimesso il proprio parere favorevole verbale nr. 19 in data 19.12.2025 come da allegato "B" al presente testo;



PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

CON VOTI favorevoli N.9, contrari N.0, astenuti N.0;

DELIBERA

1) **di approvare** la Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Londa, accertandole come dall'elaborato denominato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs nr. 175/2016- Documento dell'assetto complessivo delle società detenute redatto secondo le indicazioni del modello ministeriale allegato alle linee guida- Dati relativi all'anno 2024", come da allegato "A" alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

2) **di approvare** le azioni di razionalizzazione e alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come meglio illustrate nell'elaborato indicato al pt. 1 "allegato "A", nel senso di evidenziare le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016: NESSUNA

3) **di dare atto** che non si procede alla redazione della Relazione contenente la ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica in quanto il relativo obbligo sussiste per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

4) **di incaricare** i competenti uffici comunali di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento e la relazione a consuntivo entro il 31.12 dell'anno successivo, secondo quanto previsto all'articolo 20 del T.U.S.P.;

5) **di dare atto** che in un successivo momento si procederà allo inserimento sul portale del Tesoro dedicato delle schede relative alla revisione ordinaria di cui all'art. 20 del TUSP, secondo il modello ministeriale predisposto, come allegato alle Linee Guida nelle premesse richiamate.



Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

ART.30 D.LGS NR.201/2022 E ART. 20 D.LGS.NR. 175/2016 "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024 E VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" E RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS. N.201/2022 SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Londa, li 19-12-25

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. FONTANI MORENO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49, primo comma, e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 19-12-25

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
f.to DOTT. FONTANI MORENO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to **INNOCENTI MARCO**

Il Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 13-01-2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 28 del registro delle pubblicazioni).

Londa, li 13-01-2026

Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li 13-01-2026

Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**